



Provincia Regionale di Messina

Il Commissario Straordinario

**PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
USCITA PRESIDENZA
27/02/2014
Protocollo n°0000638/14/GAB**

Al Sig. Dirigente
Istituti Scolastici Provinciali

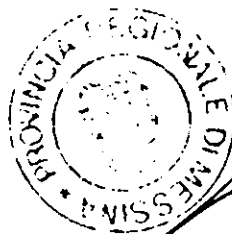
PATTI

Oggetto: Ordinanza TAR sez. Catania n. 00100/2014 - Attuazione Regolamento per l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti Scolastici di competenza provinciale.

Per opportuna conoscenza, si comunica che il TAR Sez. Catania, con Ordinanza n. 00100/2014, ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare avanzata dagli Istituti Scolastici in indirizzo con ricorso n. 2827/2013, ribadendo - di fatto - la legittimità del *Regolamento per l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti Scolastici di pertinenza provinciale* approvato con deliberazione n. 54 del 13.09.2013 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale

Il Tribunale adito, infatti, non ha ritenuto sussistere "pregiudizi gravi ed irreparabili", in ordine alla incidenza sulle finanze degli Istituti scolastici ricorrenti, che potrebbero scaturire dalla volturazione delle utenze di energia elettrica, gas e telefonia; in altre parole il giudice adito non ravvisa un profilo di lesività nel passaggio dal sistema del pagamento "a piè di lista" delle spese per utenze a quello mediante anticipo di una somma forfettaria.

Si fa riserva di fornire successive indicazioni in merito.



**IL COMMISSARIO
(Dott. ROMANO)**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2827 del 2013, proposto da:

Liceo Statale "Vittorio Emanuele III" di Patti - Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Linguistico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

contro

Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Currao, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Concetta Currao in Catania, via Enrico Pantano 87;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Messina n° 54 del 13-9-2013, con la quale si approva la proposta di Deliberazione del "Regolamento per l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti Scolastici di competenza provinciale";

-della proposta di Deliberazione sopra richiamata, proveniente dall'Uff. Dirigenziale 3° U.D. Servizi Finanziari;

-del regolamento per l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti scolastici di competenza provinciale allegato alla proposta ed approvato con delibera n° 54 del 13-9-2013;

-della nota n° 0032196/13 del 24-9-2013 con la quale la Provincia Regionale di Messina invitata gli Istituti ricorrenti a procedere alla volturazione delle utenze esistenti presso le sedi degli stessi;

-nonché di ogni altro presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che dal comportamento processuale di parte ricorrente che ha provveduto al deposito delle cartoline comprovanti la regolare notifica del ricorso introduttivo oltre due mesi dopo il deposito del ricorso introduttivo e dalle argomentazioni addotte dalla difesa della Provincia Regionale di Catania in ordine alla incidenza sulle finanze degli istituti scolastici ricorrenti che potrà scaturire dalla richiesta volturazione delle utenze de quibus, non si traggono elementi da cui desumere la concreta sussistenza del paventato danno;

La domanda cautelare va pertanto rigettata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione terza), respinge la domanda cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)